



NURSIND

Segreteria Territoriale Salerno



Salerno Nursind



Nursind Salerno

Salerno, lì 07/09/2026

Prot. N. 153 / STN / 2026

Al Direttore Generale ASL Salerno
Al Direttore Sanitario ASL Salerno
Al Direttore Amministrativo ASL Salerno
Al Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Al Direttore UOC Professioni sanitarie ASL Salerno
e, p.c. al Collegio Sindacale ASL Salerno
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it

e, p.c. all'OPI di Salerno
e, p.c. alla RSU ASL Salerno

OGGETTO: Incarichi di funzione organizzativa con funzioni di coordinamento - disparità tra requisiti del nuovo avviso e trasposizioni già effettuate. Richiesta verifica immediata, accesso agli atti e adozione di misure in autotutela.

La scrivente Segreteria Territoriale NurSind, esaminata la deliberazione ASL Salerno n. 1553 del 26 agosto 2026 e il relativo avviso interno per titoli e colloquio, nonché le precedenti note NurSind prot. n. 030/STN/2025 del 19 febbraio 2025 e prot. n. 083/STN/2025 dell'11 giugno 2025, torna formalmente sulla questione del titolo abilitante richiesto per gli incarichi che comportano l'effettivo esercizio della funzione di coordinamento.

1. La contraddizione risultante dagli atti

L'art. 1 dell'avviso allegato alla deliberazione n. 1553/2026 stabilisce espressamente che, per la sola ammissione all'attribuzione dell'incarico di Coordinamento, il candidato debba essere in possesso del master in Coordinamento delle professioni sanitarie. Il requisito deve sussistere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione.

Nella stessa deliberazione, tuttavia, l'Azienda dà atto di avere già proceduto, ai sensi dell'art. 36 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, alla trasposizione degli incarichi in corso, senza che dal provvedimento emerga l'avvenuta verifica, per ciascun incarico sostanzialmente riconducibile al coordinamento, del master o dell'eventuale titolo equipollente previsto dalla legge.

Fattispecie	Regola applicata	Criticità
Nuovo avviso 2026	Master richiesto a pena di esclusione per il coordinamento.	Regola corretta e coerente con legge e CCNL.
Trasposizioni ex art. 36	Nessuna nuova procedura selettiva.	L'esenzione procedurale non equivale a esenzione dal titolo abilitante.

2. Quadro contrattuale e legislativo

Il CCNL Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, all'art. 28, comma 2, distingue la funzione di coordinamento dalle altre funzioni organizzative e, per essa, richiama espressamente i requisiti dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 43/2006: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, con la prescritta esperienza, ovvero titolo equipollente nei casi riconosciuti dalla stessa legge.



NURSIND

Segreteria Territoriale Salerno



Salerno Nursind



Nursind Salerno

L'art. 35 del medesimo CCNL consente, in prima applicazione, una deroga al titolo di studio ordinariamente richiesto per taluni incarichi organizzativi in presenza di quindici anni di esperienza e degli ulteriori presupposti contrattuali. Ma il comma 2 è inequivoco: per la funzione di coordinamento resta fermo quanto disposto dall'art. 28, comma 2. Ne consegue che la deroga transitoria non elimina il requisito abilitante per il coordinamento.

Il CCNL Comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto il 27 ottobre 2025, conferma questa impostazione. L'art. 19, comma 2, proroga al 31 dicembre 2026 il termine dell'art. 35, comma 1, del CCNL 2019-2021, ma non modifica né disapplica il comma 2 dello stesso articolo. Inoltre l'art. 22, comma 1, lettera b), continua a subordinare il conferimento dell'incarico di funzione organizzativa alla maturazione dei requisiti dell'art. 28, comma 2, del CCNL 2 novembre 2022.

L'art. 36 del CCNL 2019-2021 disciplina invece la trasposizione degli incarichi già validamente assegnati: consente la loro collocazione nel nuovo sistema senza attivare una nuova procedura selettiva e ne modifica la denominazione. La clausola opera sul piano procedurale e classificatorio; non contiene alcuna deroga espressa al requisito previsto per la funzione di coordinamento e non può trasformarsi in una sanatoria di incarichi eventualmente conferiti o mantenuti in difetto di un titolo richiesto dalla legge e dal contratto.

3. Disparità di trattamento e tutela della platea

Pretendere il master dai candidati al nuovo avviso e, contemporaneamente, riconoscere o mantenere la medesima funzione mediante trasposizione in favore di soggetti privi del titolo determinerebbe una disparità oggettivamente irragionevole. I primi verrebbero esclusi dalla selezione; i secondi continuerebbero a esercitare e a essere remunerati per la stessa funzione senza essere sottoposti alla medesima verifica sostanziale.

Una simile applicazione comprometterebbe la parità di accesso, la trasparenza, la corretta valorizzazione professionale e la legittima aspettativa dei lavoratori qualificati; esporrebbe inoltre l'Azienda a contenzioso, richieste risarcitorie per perdita di chance e possibili rilievi sul corretto impiego delle risorse del fondo contrattuale.

4. Richieste NurSind

Per quanto sopra, NurSind chiede:

- la ricognizione nominativa di tutti gli incarichi trasposti ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019-2021, con indicazione dell'originaria tipologia, della decorrenza, della durata, della struttura di assegnazione, delle funzioni concretamente svolte e del relativo valore economico;
- la verifica documentale del possesso, da parte dei titolari di incarichi che comportano effettivo coordinamento del personale sanitario, del master previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 43/2006 o dell'eventuale titolo equipollente riconoscibile ai sensi del comma 5;
- la trasmissione alle Organizzazioni Sindacali, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati, degli esiti aggregati e degli atti generali della verifica, nonché dei criteri utilizzati per distinguere gli incarichi di coordinamento dagli altri incarichi organizzativi;
- nelle more, la sospensione di nuove attribuzioni, rinnovi o effetti economici relativi alle sole posizioni per le quali risulti controverso o non verificato il possesso del titolo, evitando misure generalizzate nei confronti di incarichi estranei alla funzione di coordinamento;
- l'adozione degli eventuali provvedimenti di autotutela qualora siano accertate attribuzioni non conformi, salvaguardando i diritti dei lavoratori in possesso dei requisiti e procedendo alla copertura trasparente delle posizioni;
- un incontro sindacale urgente e un riscontro scritto, motivato e documentato entro dieci giorni dal ricevimento della presente.

NurSind precisa che la contestazione riguarda gli incarichi che, per contenuto effettivo e responsabilità assegnate, integrano la funzione di coordinamento del personale sanitario. La mera



NURSIND

Segreteria Territoriale Salerno



Salerno Nursind



Nursind Salerno

denominazione di “incarico di funzione organizzativa” non è sufficiente né per imporre il master a ogni incarico organizzativo, né per sottrarre al requisito quelli che realizzano in concreto attività di coordinamento.

In difetto di riscontro e di una verifica trasparente, la scrivente si riserva ogni iniziativa sindacale, amministrativa e giudiziaria ritenuta utile, nonché la segnalazione agli organi di controllo competenti, a tutela della legalità, della parità di trattamento e delle professionalità rappresentate.

Cordiali saluti,

Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

Il Segretario Amministrativo
Adriano Cirillo



Il Coordinatore Nursind ASL Salerno
Dott. Giovanni Aspromonte

(Firma non autenticata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)